

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CAMPANIA - NAPOLI

RICORSO

Nell'interesse del sig. Savino Antonio, nato a Caserta il 12.01.1971 e residente a San Felice a Canello alla Via Cantariello n.5, C.F.(SVNNTN71A12B963X), rappresentato e difeso - giusto mandato in calce al presente atto - dall'avvocato Renato Labriola (C.F.: LBRRNT64B01B963T) con il quale elettivamente domicilia al seguente indirizzo telematico: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

Il sottoscritto professionista dichiara, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 136 del Codice del Processo Amministrativo, di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente fax: 0823.213007 o al seguente account pec: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it.

CONTRO

-AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" via Palasciano -81100 Caserta in persona del Direttore Generale Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante;

- UOC GESTIONE RISORSE UMANE in persona del Direttore p.t. Dott.ssa Luigia Infante;

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA

PREVIA SOSPENSIVA ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE

- del provvedimento di avviso di selezione interna, per titoli e colloquio, per il conferimento degli incarichi di organizzazione per la funzione di coordinamento riservato al personale dell'area del Comparto – ruolo sanitario Categoria D (CCNL 2016-2018) con profilo di collaboratore professionale sanitario infermiere – PROT. N.0007559/U DEL 19/03/2019

A FIRMA DEL DIRETTORE UOC GESTIONE RISORSE UMANE
DOTT.SSA LUGIA INFANTE.

- del verbale n.1 del 12.03.2019 della Commissione Esaminatrice mai
pervenuto al ricorrente.

FATTO

a) Con deliberazione n. 234 del 17/04/2018, L'Azienda Ospedaliera di Caserta "Sant'Anna e San Sebastiano" ha preso atto del DCA n. 8 del 01.02.2018, pubblicato sul BURC n. 12 del 12.02.2018, avente ad oggetto "*Piano Regionale di Programmazione della Rete Ospedaliera ai sensi del D.M. 70/2015- Aggiornamento*" e, per l'effetto, si è provveduto all'adeguamento dell'Atto Aziendale, già approvato con DCA 46/2017 e pubblicato sul BURC n.79/2017.

b) Con deliberazione n. 395 del 14/06/2018 è stato adottato il *Regolamento per il conferimento, la valutazione e la revoca degli incarichi di coordinamento.*

c) Con deliberazione n. 918 del 30.10.2018, viene pubblicato avviso di selezione interna per titoli e colloqui , per il conferimento degli incarichi di organizzazione per la funzione di coordinamento riservato al personale dell'are del comparto- ruolo sanitario categoria D.

d) Il ricorrente in data 13.11.2018 presenta domanda di ammissione per partecipare all'avviso di selezione interna, per titoli e colloquio indirizzata al Direttore Generale A.O.R.N. "Sant'Anna e San Sebastiano"

e) Con deliberazione n.137 del 13.02.2019, viene pubblicato avviso di ammissione candidati e nomina commissione esaminatrice.

f) Con raccomandata a mano PROT. N.0007559/U DEL 19/03/2019 a firma del Direttore UOC Gestione Risorse Umane Dott.Ssa Luigia Infante, viene data comunicazione al ricorrente della "non ammissione" alla prova colloquio relativa all'avviso pubblico per conferimento degli incarichi di

organizzazione per la funzione di coordinamento riservato al Comparto – ruolo sanitario Categoria D con profilo di collaboratore professionale sanitario infermiere.

i provvedimenti impugnati sono illegittimi e devono essere impugnati per i seguenti

MOTIVI

1) SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO

Sussiste la giurisdizione di Codesto Ecc.mo Tribunale in quanto il detto concorso interno è “a progressione verticale” poiché l’odierno ricorrente è attualmente con il profilo funzionale “infermiere categoria D2” e con il presente concorso aspira ad una progressione di carriera “verticale” essendo il posto messo a concorso “coordinatore infermieristico categoria DS” che è la verticalmente immediatamente superiore.

2) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.3 DELLA L.241/90. CARENTE, CONTRADDITTORIA, ILLOGICA MOTIVAZIONE.

1A) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.21 OCTIES DELLA L.241/90, ECCESSO DI POTERE PER PALESE CONTRADDITTORIETA’ DI COMPORTAMENTO.

1B) VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL’ART. 12 DEL D.P.R. N. 487/94. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3 E 6 L. 241/1990. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PAR CONDICIO, TRASPARENZA E IMPARZIALITA’ EX ART. 97 COST.;

ECCESSO DI POTERE PER PALESE CONTRASTO TRA PROVVEDIMENTI PROVENIENTI DALLA MEDESIMA

AMMINISTRAZIONE. PERPLESSITA' DELL'AGERE
AMMINISTRATIVO

Innanzitutto occorre stigmatizzare la palese contraddittorietà di comportamento e perplessità dell'agere amministrativo posto in essere dall'Amministrazione resistente che nell'allegato A della deliberazione n. 137 del 13.2.2019 include il ricorrente nell'elenco degli ammessi al colloquio del concorso in questione, e poi con provvedimento totalmente immotivato a distanza di poco tempo lo esclude con il provvedimento impugnato in questa sede

Inoltre è utile porre in evidenza la palese violazione dell'art.3 della legge 241/90 che disciplina la "motivazione del provvedimento", quale requisito fondamentale di tutti i provvedimenti amministrativi necessario al fine di ricostruire l'iter logico- giuridico seguito per l'emanazione di un determinato provvedimento.

Nel caso *"de quo agitur"* la motivazione è carente e non ripercorre i passaggi seguiti dalla Commissione nella valutazione dei criteri e dei requisiti del ricorrente.

Nel dichiarare la mancata ammissione del ricorrente alla prova colloquio, il Direttore UOC Gestione Risorse Umane nel prendere atto del verbale n.1 del 12.03.2019 della Commissione Esaminatrice ha dichiarato quanto segue: *"non è stato ammesso alla prova colloquio relativo all' avviso pubblico in oggetto poiché non ha conseguito la misura minima di punti 20 nella valutazione dei titoli come previsto dal regolamento per il conferimento, la valutazione e la revoca degli incarichi di Coordinamento.."*

Dalla scarna motivazione suesposta si evince che non sono stati rispettati i crismi previsti dal Codice del processo amministrativo e neppure dalla delibera n.318 del 30.10.2018 la quale prevede alla pagina 6 che *“l’esclusione dalla procedura di selezione è deliberata con provvedimento motivato dal Direttore Generale dell’Azienda.”*

Nel caso di specie, è necessario ribadire che l’obbligo di motivazione non è stato rispettato, in quanto il ricorrente non è stato messo in condizione di comprendere l’iter logico – giuridico seguito dalla Commissione esaminatrice che ha solo dichiarato che il ricorrente non ha raggiunto il livello minimo di punteggio per essere ammesso al colloquio, senza illustrare i criteri utilizzati per la valutazione.

Inoltre, è di palmare evidenza che oltre alla scarna motivazione con cui è stato dato atto della comunicazione di non ammissione alla prova colloquio al ricorrente, vi è stata anche una violazione dell’art.21 octies della legge 241/90; in particolare nel dare atto della mancata ammissione alla prova colloquio, non sono stati chiariti in maniera specifica e trasparente i criteri utilizzati e la valutazione dei titoli e dei requisiti del ricorrente.

Difatti vi è stato eccesso di potere da parte della Commissione Esaminatrice in quanto è stato utilizzato il potere amministrativo per finalità diverse da quelle stabilite dalla legge in quanto l’attività amministrativa non è libera ma vincolata nel fine perché è solo la legge che attribuisce alla p.a. il potere e fissa l’interesse pubblico da realizzare (cd. *interesse primario*). Tale interesse va armonizzato con gli interessi (pubblici o privati) che di volta in volta si scontrano o si coordinano con l’interesse pubblico primario (cd. *interessi secondari*).

Peraltro, in punto di diritto, vi è una palese violazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 487/94.

Nello specifico, il suddetto articolo, con cui è stato approvato il *“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego”*, prevede che: “Le Commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi relativi alle singole prove [...]”.

La giurisprudenza costante ha chiarito che "I criteri di valutazione e le modalità delle prove concorsuali devono essere stabiliti dalla Commissione esaminatrice nella sua prima riunione, risultando illegittimo il procedimento di concorso per il quale non siano stati predeterminati i criteri di valutazione delle prove in violazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 487 del 1994 " (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 3.2.2010, n. 558; T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. II, 10.3.2007, n. 1180; T.A.R. Umbria, 9.8.2006, n. 409; Consiglio di Stato, Sez. VI, 25.7.2003, n. 1305; Sez. V, 7.2.2003, n. 648; Sez. V, 30.4.2003, n. 2245).

Tali principi sono stati chiariti e ribaditi anche dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 14896 del 21.6.2010, alla stregua della quale: *"La commissione esaminatrice è tenuta per legge a far precedere la correzione, e le singole valutazioni, da una sintesi delle proprie ipotesi valutativa (i criteri di cui all'art. 12 del D.P.R., n. 487 del 1994) "*. Ciò in quanto il Legislatore ha imposto alla commissione esaminatrice la preventiva, generale ed astratta posizione delle proprie

regole di giudizio, al fine di assicurare che le singole, numerose, anche remote valutazioni siano tutte segnate dai caratteri dell'omogeneità e permanenza.

Solo attraverso la fissazione di tale preventiva cornice è possibile assicurare l'auspicabile risultato di una procedura concorsuale trasparente ed equa.

Dunque, appare evidente che la finalità della previa fissazione dei criteri di valutazione da parte della Commissione esaminatrice è quella di operare, in funzione di un'autolimitazione della propria discrezionalità tecnica, un primo livello generale ed astratto di valutazione, attraverso la predisposizione di una griglia o cornice entro le quali andranno, poi, ad inserirsi le valutazioni concrete nei confronti dei singoli candidati, garantendo in tal modo imparzialità, trasparenza e buona amministrazione.
Nella fattispecie in esame, la Commissione esaminatrice non ha predeterminato i criteri di valutazione delle prove; inoltre nel provvedimento impugnato non appare chiaro quale sia stato l'iter logico seguito dalla commissione esaminatrice nel verbale n.1 del 12.03.2019.

La *lex specialis*, pertanto, non fissa quella "cornice" ritenuta, dalla Suprema Corte di Cassazione, come condizione necessaria per assicurare una procedura concorsuale trasparente ed equa (cfr. Cassazione, SS.UU. n. 14896 del 21.6.2010), limitandosi a determinare le conoscenze richieste e non anche i criteri di valutazione.

Ed infatti, in merito alla selezione, l'avviso recante avvio del procedimento selettivo si limita a precisare che la stessa "sarà effettuata sulla base del curriculum formativo e professionale, di una lettera motivazionale e di una relazione di massimo due cartelle che descriva i principali progetti seguiti

dal candidato e di un eventuale colloquio con convocazione, da effettuarsi a mezzo e-mail”.

La circostanza che dall’avviso e dal verbale della commissione di concorso non emerga alcuna individuazione dei criteri di valutazione, integra una grave violazione principi generali, aventi rilevanza costituzionale, posti a salvaguardia della trasparenza, dell’imparzialità e della par condicio dei candidati che devono presiedere ad ogni procedura concorsuale, attesa la valenza imperativa dell’art. 12 D.P.R. n. 487/1994, che impone espressamente la previsione di fissazione dei criteri di massima anche per la valutazione.

Pertanto, alla luce di quanto suesposto, si ritiene la procedura di selezione effettuata dalla commissione di valutazione risulta essere palesemente illegittima per omessa fissazione dei criteri di valutazione.

1B)

II) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 L. N. 241/1990 PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO-ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA, SVIAMENTO E ILLOGICITÀ – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE PER STRARIPAMENTO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE;

Per quanto concerne la motivazione (ribadiamo scarna) offerta dalla Commissione Esaminatrice, che si è limitata ad indicare solo ed esclusivamente un punteggio numerico come punto di riferimento per decretare la valutazione dei titoli del ricorrente, è utile sottolineare che il legislatore impone l'obbligo di motivare i punteggi attribuiti.

Occorre allora che il voto numerico sia accompagnato da una formula descrittiva che evidenzi, sia pur sinteticamente, i pregi ed i difetti dei titoli in tal modo saldandosi ai parametri di giudizio fissati *ex ante*.

A fianco della motivazione del singolo giudizio si pone la necessità della predeterminazione da parte della Commissione, prima delle prove, dei criteri generali di valutazione al fine di assicurare l'omogeneità di trattamento[**Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2819 del 2010.**].

Per la valutazione dei titoli il voto numerico è legittimo solo in caso di predeterminazione dei criteri. Infatti, sono illegittime e vanno annullate in parte qua le schede di valutazione dei candidati e la graduatoria di una selezione pubblica per soli titoli finalizzata alla formazione di graduatorie di istituto per diversi insegnamenti laddove non siano stati adeguatamente predeterminati chiari e coerenti criteri sulla base dei quali effettuare in concreto la successiva valutazione, non essendo a tal fine sufficiente l'espressione di un giudizio valutativo tramite semplice attribuzione di un punteggio (nella specie è stato

ordinato all'amministrazione di procedere alla nomina di una commissione giudicatrice in nuova composizione che, previa predeterminazione di idonei criteri valutativi, proceda alla rivalutazione dei titoli artistico professionali del ricorrente e degli altri candidati controinteressati). **(T.A.R. Latina, (Lazio) sez. I, 18/12/2018, n.656).**

Il voto numerico è, infatti, un giudizio carente di motivazione, perché le ragioni di una valutazione negativa e della sua graduazione concreta possono essere le più disparate.

Sulla base di siffatte premesse secondo la tesi, più volte ribadita dai giudici di Palazzo Spada, *“la questione relativa alla idoneità del punteggio numerico a soddisfare il requisito della motivazione va risolta non in astratto, ma in concreto”*. (Cons. Stato, Sez. VI, n. 2331 del 2003).

Pertanto, l'utilizzo del solo punteggio numerico integra gli estremi di una sufficiente motivazione qualora i criteri generali di valutazione degli elaborati concorsuali siano stati predeterminati dalla Commissione giudicatrice in maniera puntuale e rigorosa e qualora, comunque, sull'elaborato scritto oggetto di valutazione risultino apportati segni di correzione e glosse, tali da rendere evidenti gli elementi fattuali che hanno supportato il giudizio negativo espresso. Infatti, grazie alla rigidità dei criteri di valutazione predeterminati ed alle glosse ed ai segni di correzione, può essere agevolmente ricostruito l'iter logico-valutativo operato dalla Commissione sull'elaborato dei candidati. Tale impostazione, infatti, richiede una

motivazione che non si limiti al dato numerico proprio in omaggio alla necessità di fornire al candidato elementi decifrabili ed utili per comprendere le ragioni di un giudizio negativo operato sul proprio elaborato. Necessità dettata dalla esigenza di garantire *“la possibilità di un sindacato della ragionevolezza, della coerenza e della logicità delle stesse valutazioni concorsuali”* (Cons. Stato, Sez. VI, n. 659 del 2004).

ISTANZA ISTRUTTORIA

In fase istruttoria si chiede l'esibizione del verbale n.1 del 12.03.2019 mai pervenuto al ricorrente.

ISTANZA DI SOSPENSIVA

ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE

Il fumus boni iuris si evince da quanto dedotto nel presente ricorso. La sussistenza del periculum è tangibile ed evidente, dal momento che la comunicazione del mancato conseguimento della misura minima di punti 20 nella valutazione dei titoli avvenuta con prot. 0007559/U il 19.03.2019 comporta l'esclusione dalle prove di colloquio .

Tale esclusione è fondata su presupposti del tutto irragionevoli e recherebbe danni ingenti al ricorrente. Si chiede pertanto di sospendere i provvedimenti impugnati **anche inaudita altera parte** con conseguente ammissione con del ricorrente al colloquio che si terrà il 27 marzo 2019

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito respinta ogni contraria istanza, disporre l'annullamento dei provvedimenti impugnati **previa sospensione anche inaudita altera parte**, come indicato in epigrafe,

AVV. RENATO LABRIOLA
PATROCINANTE PRESSO LE MAGISTRATURE SUPERIORI
SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO
CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA MELISURGO 4
ROMA VIA PISTOIA 6
TEL 0823323786 FAX 0823213007
PEC: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

nonché di ogni altro atto antecedente, conseguente e comunque connesso.
Con riserva di dedurre ulteriormente nel corso di causa e di proporre
eventualmente motivi aggiunti di impugnazione.
Condannare l' Amministrazione resistente al pagamento delle spese ed
onorari a favore del sottoscritto avvocato Antistatario .

Avv. Renato Labriola

LABRIOLA
RENATO

Firmato
digitalmente da
LABRIOLA RENATO
Data: 2019.03.25
21:21:50 +01'00'